



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del consiglio”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, in particolare, gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* che ha istituito il Ministero della transizione ecologica e che ha previsto che tale Ministero assuma le funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300/1999 disponendo, altresì, che le denominazioni *«Ministro della transizione ecologica»* e *«Ministero della transizione ecologica»* sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni *«Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»* e *«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»*, nonché, nei limiti delle funzioni attribuite, le denominazioni *«Ministro dello sviluppo economico»* e *«Ministero dello sviluppo economico»*;

VISTA la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il prof. Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il prof. Roberto Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha, tra l'altro, istituito l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile- ENEA, di seguito denominata anche ENEA, e, in particolare, il comma 6 dell'articolo 37 della predetta legge, ai sensi del quale «Il consiglio di amministrazione, formato da cinque componenti, incluso il presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA».

VISTO l'articolo 24 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare:

- il comma 2 il quale prevede: *“Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA modifica il proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura del direttore generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata con l'inserimento di una unità dirigenziale di livello generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa di 67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall'anno 2023; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica”*;

- il comma 3 il quale prevede: *“All'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'ENEA»”*;

VISTO il decreto ministeriale prot. N. 301 del 27 luglio 2021 con il quale l'ing. Gilberto Dialuce, già dirigente generale nel settore energia del Ministero dello sviluppo economico, è stato nominato Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA);

CONSIDERATO che il decreto ministeriale n. 301 del 2021 dispone la nomina dell'ing. Dialuce a titolo gratuito e per la durata di un anno in applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 e s.m.i., a mente del quale: *«E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 . Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e*

direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione».

CONSIDERATO che la limitazione di durata dell'incarico dell'ing. Dialuce è stata prevista dal decreto ministeriale n. 301 del 2021 in ragione della previsione di cui all'articolo 5, comma 3, dello Statuto dell'ENEA che, ai sensi della formulazione allora vigente dell'articolo 37, comma 5, della legge n.9 del 2009, attribuiva al Presidente anche poteri di direzione e gestione;

CONSIDERATO che l'articolo 24 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede l'attribuzione dei poteri di direzione e gestione in capo alla figura del Direttore Generale modificando, altresì, la previsione di cui all'articolo 37, comma 5, della legge n. 99 del 2009 nella parte relativa ai poteri del Presidente;

CONSIDERATO che, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ENEA ha revisionato il proprio Statuto prevedendo, all'articolo 9, il conferimento di poteri di direzione e gestione in capo al Direttore Generale e modificando l'articolo 5, relativo alle funzioni del Presidente;

CONSIDERATO che le modifiche alla *governance* di ENEA apportate dall'articolo 24 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dalla conseguente revisione dello Statuto determinano il venir meno del limite temporale annuale previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, essendo il Presidente privato di compiti dirigenziali o direttivi che faranno, invece, capo al Direttore Generale;

VISTI i pareri favorevoli delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica alla proposta di nomina dell'ing. Gilberto Dialuce quale Presidente dell'ENEA;

VISTA la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2022 che, a seguito delle dimissioni dell'esecutivo rassegnate nelle mani del Presidente della Repubblica e dello scioglimento anticipato delle Camere, dispone che potrà procedersi soltanto a nomine, designazioni e proposte strettamente necessarie perché vincolate nei tempi da leggi o regolamenti, ovvero derivanti da esigenze funzionali, non procrastinabili oltre i termini di soluzione della crisi, per assicurare pienezza e continuità all'azione amministrativa;

CONSIDERATO che la nomina del Presidente dell'ENEA non risulta procrastinabile atteso che il termine annuale previsto dal decreto n. 301 del 27 luglio 2021 è decorso in data 27 luglio 2022 e che, in data 9 settembre 2022, scadrà anche il termine di *prorogatio*;

RITENUTO di dover procedere alla nomina del nuovo Presidente dell'ENEA, al fine di assicurare la piena operatività e il regolare funzionamento dell'Agenzia;

ESAMINATO il curriculum vitae dell'ing. Gilberto Dialuce e la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto 8 aprile 2013, n. 39, di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 7 della legge n. 14 del 1978 e di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

VALUTATO che l'ing. Gilberto Dialuce, sulla base del profilo curriculare e in considerazione dell'attività svolta quale Presidente di ENEA a decorrere dal 27 luglio 2021, risulta in possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza idonei a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile anche in considerazione delle rilevanti attività svolte dall'Agenzia in relazione ai progetti del P.N.R.R. e alle varie attività connesse al settore dell'energia;

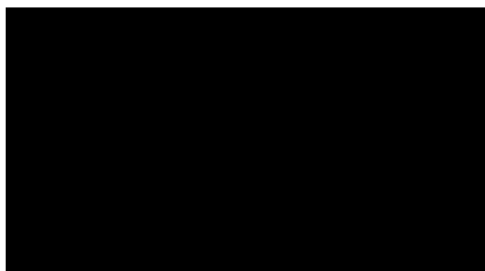
CONSIDERATO che la presente costituisce una nuova nomina e non una conferma della precedente disposta con decreto n. 301 del 2021 in quanto fondata su differenti presupposti giuridici tenuto conto, in particolare, delle diverse funzioni assegnate al Presidente dalle previsioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dalle conseguenti revisioni statutarie;

CONSIDERATO che la durata dell'incarico del Presidente dell'ENEA deve fissarsi in considerazione della scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione del quale il Presidente è componente di diritto;

CONSIDERATO che la nomina dell'ing. Dialuce non comporta oneri per lo Stato atteso che l'incarico viene svolto a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 e s.m.i., e che, pertanto, non occorre provvedere alla trasmissione del presente decreto alla Corte dei Conti la quale, del resto, ha restituito il precedente decreto ministeriale prot. n. 301 del 27 luglio 2021 proprio in considerazione della mancanza di spese per lo Stato;

DECRETA **Articolo unico**

L'ingegner Gilberto DIALUCE è nominato Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile a decorrere dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.



Roberto Cingolani